

SUAP

suap@comune.noli.sv.it

Ufficio: 019 7499556



P.zza milite Ignoto 6 – Noli (SV)

Centralino: 019 7499520

Pec: protocollo@pec.comune.noli.sv.it

Città di Noli

Provincia di Savona

ORDINANZA N. 5 del 08.07.2024

OGGETTO: rimozione arredi e dehors con occupazione di suolo pubblico in occasione della festa patronale di Sant'Eugenio.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- dal giorno 12 luglio al giorno 15 luglio 2024 si terrà a Noli la festa patronale di Sant'Eugenio;
- nelle aree limitrofe ai luoghi ove si svolgerà l'evento principale sono presenti numerosi arredi allocati sul suolo pubblico (quali, ad esempio sedie, ombrelloni, tavolini) tutti a servizio delle attività commerciali;


RILEVATO che i predetti elementi di arredo possono costituire un ostacolo alle manovre dei mezzi in caso di situazioni emergenziali che potrebbero determinarsi in detti giorni, sicchè rappresentano un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica che per l'incolumità dei partecipanti all'evento;

RITENUTO che, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, è necessario rimuovere gli elementi di arredo presenti sul suolo pubblico, tra i quali rientrano, in via esemplificativa, ombrelloni, sedie e tavolini;

RITENUTO che la rimozione dei predetti elementi assume natura contingibile ed urgente e che richiede un intervento immediato per garantire la pubblica incolumità ed impedire danni alle persone anche consentendo il deflusso, le vie di fuga e di soccorso alla persone ed i passaggi anche dei portatori di handicap;

VISTI:

- il Regolamento delle esternalità commerciali del Comune di Noli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/2016;



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



Registro Protocollo
Numero 0012566
Data 09/07/2024




il Golfo dell'Isola



- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2020;

a mente dei quali il Comune, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, può richiedere la rimozione, dal suolo pubblico, di quanto in precedenza autorizzato.

ACCERTATA quindi la necessità di provvedere senza ritardo all'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che hanno arredi sul suolo pubblico (in via esemplificativa e non esaustiva: ombrelloni, sedie, tavolini) a servizio delle proprie attività ubicati in Piazza della Cattedrale:

a) di procedere alla rimozione degli arredi (quali, ad esempio, ombrelloni, sedie e tavolini) installati sul suolo pubblico **nelle giornate del 12 luglio e del 15 luglio 2024 dalle ore 18:00 alle ore 23:00** e più precisamente:

- il Ristorante Ines non dovrà posizionare il dehor temporaneo di cui all'autorizzazione n. 21/2024, mentre potrà usufruire di quello permanente;
- il Ristorante da Pino di Rosa Giorgio dovrà rimuovere solo la fila centrale, conservando quella lato muro.

b) di provvedere altresì alla contestuale pulizia del suolo pubblico liberato dagli arredi.

DISPONE

a) che il presente provvedimento sia notificato ai titolari dei pubblici esercizi e attività di somministrazione alimenti e bevande delle vie interessate;

b) che sia data massima diffusione al contenuto della presente Ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio On-Line del Comune ed il suo inserimento sul sito del Comune di Noli nella sezione "Amministrazione Trasparente";

c) di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Polizia Locale, per la notifica agli esercizi interessati.



AVVERTE

- eventuali danni a cose o persone derivanti dal mancato adempimento di quanto riportato nel presente provvedimento, ricadono sul proprietario/legale rappresentante delle attività, che ne risponderà in via amministrativa, civile e penale;
- la mancata ottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale "Inosservanza dei Provvedimenti dell'Autorità";
- la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà, oltre a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, anche una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 così come disposto dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli Ufficiali ed Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"), contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

Noli, li 8 luglio 2024

IL SINDACO
Ambrogio Ruffino
A. Ruffino



